



zioni integrative che devono essere inserite nella relazione del piano previdenziale.

I destinatari del principio contabile internazionale sono i fondi pensione (in possesso o meno di identità giuridica) oppure i gestori fiduciari.

Questo è un elemento di differenza rispetto alla delibera della Covip, rivolta solamente ai fondi negoziali (a contribuzione definita) e ai fondi aperti (a contribuzione e a prestazione definita).

Peraltro, la normativa italiana vieta l'erogazione diretta delle prestazioni da parte del datore di lavoro, la quale è consentita solamente alla forma pensionistica, mediante la stipula di convenzioni con le compagnie di assicurazione, a eccezione dei fondi preesistenti, che possono curare direttamente tale fase.

Nell'ambito della sezione dedicata ai fondi a prestazioni definite, in considerazione della complessità gestionale di tali entità, il principio internazionale stabilisce il riscontro periodico tra le risorse accumulate e i benefici che l'ente deve erogare nel tempo.

Differentemente da quanto disciplinato dagli IAS, la normativa nazionale vieta la costituzione dei fondi a benefici definiti per i lavoratori dipendenti, ammessi solamente per i fondi pensione preesistenti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Inoltre, mentre la Covip imposta una comunicazione distinta per ciascuna fase (accumulo ed erogazione), in funzione delle diverse esigenze informative da soddisfare, il principio internazionale non opera tale differenziazione, in quanto, a tendere, la forma previdenziale deve gestire contestualmente entrambe le attività.

Con riferimento ai fondi a contribuzione definita, lo IAS 26 fornisce indicazioni generali di redazione del bilancio (contenuto minimo, tempistiche, modalità di presentazione), mentre la Covip impone l'adozione di schemi contabili con una struttura predefini-

ta e la compilazione del bilancio sulla base dei principi generali adottati per il rendiconto delle società.

Lo IAS 26 prevede espressamente solo i criteri di valutazione dei beni impiegati nella gestione del fondo pensione e degli investimenti finanziari, distinguendoli a seconda della tipologia di strumento.

Nel dettaglio, il criterio stabilito dalla norma per la valutazione degli investimenti è il fair value (valore equo). Per quanto riguarda i titoli mobiliari quotati, questo coincide con il valore di mercato (in analogia a quanto previsto dalla Delibera della Covip), mentre, in assenza di mercati attivi, esso può essere calcolato mediante l'utilizzo di modelli e tecniche di valutazione, con cui si determina il presumibile valore di realizzo. Per i titoli mobiliari con un valore fisso di rimborso e acquistati con finalità di immunizzazione, si adotta il valore finale di rimborso, assumendo un tasso di rendimento costante fino alla scadenza.

Rispetto alla normativa nazionale, la disciplina internazionale presenta differenze sostanziali sulle informazioni relative agli investimenti.

Le richieste della Covip sono sintetiche e per lo più di tipo qualitativo, mentre lo IAS 26 richiede informazioni particolari e anche di tipo quantitativo.

Nel dettaglio, le forme di previdenza complementare devono esplicitare la politica d'investimento seguita, indicare i criteri utilizzati nell'impiego delle attività, illustrare i rendimenti ottenuti dall'investimento delle stesse, evidenziare le operazioni dell'esercizio ritenute rilevanti e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano alla fine dell'esercizio. In aggiunta, tra le informazioni integrative da includere nella relazione del piano previdenziale, vanno messi in luce i dettagli degli investimenti superiori al 5% delle attività nette disponibili per i benefici da erogare o al 5% di ogni categoria di valori mobiliari. ■